



COMUNE DI OPI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28	<i>Approvazione schema convenzione ex artr. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dell'ECAD – Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale</i>
Data 24/09/2022	

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 15.25 e successive nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Di Santo Antonio	X	
2 Boccia Odorisio	X	
3 Gentile Filippo	X	
4 Paglia Alessandro	X	
5 Leone Cesidio	X	
6 Ruggiero Giannicola	X	
7 Gentile Mariapia	X	
8 Tatti Tonino	X	
9 Di Rocco Massimo	X	
10 Leone Guglielmo		X
11 Cimini Cesidio	X	
	Presenti n.	10
	Assenti n.	1

Presiede il Sig. Di Santo Antonio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Dott. Ssa Marra Antonella

La seduta è pubblica

Premesso che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” conferisce alle Regioni, alle Province ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi sociali;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i – “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” – stabilisce che “*spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia*”;
- l'art. 19 della legge 328/2000 – “*legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali*” -, attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione di piani di zona all'interno degli ambiti territoriali come stabiliti. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni a livello di ambito territoriale adeguato, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato il titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale ed ai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizi sociali;
- l'art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 – “*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” - , come novellato dall'art. 19, comma 1 della L. n. 135/2012 – “*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” - , individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla “*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 4 della Costituzione.*”


Richiamata

- la L.R. n. 22/98 “*Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale*”;
- la L.R. 5/2008 “*un sistema di garanzie per la salute-piano sanitario regionale 2008-2010*” che prevede l'articolazione dei Distretti sanitari su tutto il territorio regionale;
- la L.R. 1/2013 “*Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 143/97 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni) disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese*” ;

Richiamato l'art.42 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, in materia di competenze del Consiglio Comunale;

Viste

- la Legge 9 agosto 1990, n. 241 – “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” – che, all'articolo 5, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 – “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” – che sottolinea la necessità, da parte dei Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'esercizio associato di funzioni individuate dalla normativa regionale, prevedendo anche incentivi economici per favorire le forme associative;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 – “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” all'art. 8 lett. a) richiede alle Regioni l'individuazione di ambiti territoriali ottimali, per l'esercizio associato delle funzioni sociali, prevedendo anch'essa incentivi regionali che favoriscano le associazioni intercomunali;
- il DPCM 14 febbraio 2001 – “*atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*” –



- la Deliberazione di Consiglio regionale n.70/3 del 09.08.2016 ha approvato la nuova ripartizione degli ambiti distrettuali sociali;
- la Deliberazione di Consiglio regionale n.71 del 09.08.2016 ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali;

Visti,

- altresì, la d.g.r. n. 689/c del 10 novembre 2020 ed il verbale del consiglio regionale n. 41/1 del 23 dicembre 2020, con i quali è stata disposta – da ultimo – la proroga del piano sociale regionale 2016/2018 fino all’approvazione del nuovo piano sociale regionale;
- la nota n. 48165 del 22/11/2021 la proroga anche per l’anno 2022 del Piano Sociale Regionale invitando tutti gli ECAD a voler disporre la proroga dei rispettivi PSD (Piani Sociale Distrettuali) per l’anno 2022 trasmettendo al competente servizio regionale la deliberazione di approvazione della proroga dello stesso per l’annualità 2022 adottata dall’Organo esecutivo dell’Ente;
- il verbale redatto a seguito della riunione della Conferenza dei Sindaci del 06/012/2021, agli atti dell’Ufficio, con cui si deliberava la proroga dell’efficacia delle norme del Piano Sociale Distrettuale per l’anno 2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 258 del 13/12/2021 con la quale si prendeva atto della proroga del Piano Sociale Distrettuale;

Considerato che la regione Abruzzo ha avviato, contestualmente al regime di proroga, le procedure di predisposizione del nuovo piano sociale regionale al fine di assicurare la continuità della programmazione delle politiche sociali sull’intero territorio regionale;

Dato atto che con deliberazione n. 43/c del 7 febbraio 2022 la giunta regionale ha proposto al consiglio regionale l’approvazione del nuovo piano sociale regionale 2022-2024;

Preso atto che con verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 il Consiglio Regionale ha approvato il piano sociale regionale 2022-2024 pubblicato sul Bura speciale n. 53 dell’11 maggio 2022;

Considerato che il piano sociale regionale 2022-2024 prevede – a supporto delle attività di avvio e definizione dei piani distrettuali sociali – l’approvazione di un apposito atto di indirizzo applicativo e di linee guida per la programmazione dei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 414 del 29/07/2022 avente ad oggetto “atto di indirizzo applicativo PSR 22/24 con il quale si approvava l’Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali comprensivo degli allegati ;

-A) Formulario Piano distrettuale sociale;

-B) Linee guida per la realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona ad elevata integrazione socio-sanitaria

Atteso che la Conferenza dei Sindaci del 11 agosto 2022, nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi ex art. 30 del D.Lgs 267/2000, dava mandato al Comune di Castel di Sangro, quale ECAD dell’Ambito Sociale Distrettuale: di porre in essere gli adempimenti necessari ad avviare la nuova programmazione sociale;

Atteso che il Piano Sociale regionale afferma che *“l’Ambito Sociale Distrettuale è il riferimento territoriale per l’attuazione da parte dei Comuni, singoli o associati, delle politiche sociali a livello territoriale ivi compreso le scelte relative all’individuazione degli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e ai rapporti con i cittadini”*;

l’esercizio delle relative funzioni di programmazione, organizzazione e gestione del sistema locale integrato dei servizi sociali e socio-sanitari si fonda sul potere di indirizzo politico-amministrativo attribuito ai Sindaci;

Precisato che negli ambiti distrettuali formati da più Comuni, la responsabilità di indirizzo politico amministrativa appartiene alla Conferenza dei Sindaci , costituita dai Sindaci di tutti i Comuni appartenenti all’Ambito o loro delegati;

Preso atto che nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 11/08/2022 , come da verbale, si deliberava di gestire le funzioni e i servizi sociali dell’ Ambito in forma associata e si è approvava all’unanimità la bozza di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali per l’Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino confermando quale Comune Capofila il Comune di Castel di Sangro;



Visto lo schema di convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Sociali, dell'Ambito Distrettuale Sociale 6 Sangrino composto dai Comuni di Alfedena – Ateleta – Barrea – Castel di Sangro -Civitella Alfedena – Opi - Pescasseroli – Pescocostanzo – Rivisondoli – Roccaraso – Rocca Pia – Scontrone – Villetta Barrea allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Atteso che ciascuno dei suddetti Comuni provvede all'approvazione della Convenzione nei rispettivi Consigli Comunali.

VISTI

- il TUEL, ed in particolare gli articoli 175 e 193;

- il nuovo Piano Sociale Regionale già richiamato e i documenti ad esso correlati;

Ravvisata la necessità di dover procedere all'approvazione della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 4 Peligno ai sensi della art. 30, comma 2 del T.U.E.L

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il Titolo II – Capo V –in materia di forme associative (art. 30 e segg.);

Visto lo Statuto Comunale;

Relaziona il Sindaco.

Con voti 8 favorevoli , 2 astenuti (Di Rocco, Cimini)

DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare l'allegato schema di convenzione composto di n. 19 articoli tra i Comuni: Alfedena – Ateleta – Barrea – Castel di Sangro -Civitella Alfedena – Opi - Pescasseroli – Pescocostanzo – Rivisondoli – Roccaraso – Rocca Pia – Scontrone – Villetta Barrea per la gestione associata delle funzioni e dei Servizi Sociali nell'Ambito Distrettuale Sociale n. 4, per i motivi descritti in premessa.
- Di confermare il Comune di Castel di Sangro quale Comune Capofila dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino;
- Di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione;
- Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Castel di Sangro;
- Di conferire immediata esecutività al presente atto, data l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 8 voti favorevoli, n. astenuti (Di Rocco, Cimini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000.

Parere di responsabilità tecnica
Il responsabile del Servizio
Arch. Grassi Emiliano

Parere di Responsabilità finanziaria
Il responsabile del servizio
Dott.ssa D'Addezio Cecilia

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio di Santo



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonella Marra



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2169

li 19/10/2022

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Si ATTESTA che la presente deliberazione:

è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonella Marra

